



**COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 59

OGGETTO: PRESA D'ATTO IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2020 ED AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

L'anno duemilaventi (2020) addì ventinove del mese di dicembre alle ore 12.00 nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori

N. RD.	COGNOME E NOME	PRESENTI - ASSENTI	
1	TAGLIANI Gianni - SINDACO	Si	No
2	GIRANI Giovanni - VICE SINDACO-ASSESS	Si	No
3	CARBONATO Giuseppe - ASSESSORE	Si	No
4	MATTIOLI Daniela - ASSESSORE	Si	No
5	PISA Paola - ASSESSORE	Si	No
	TOTALI	5	0

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico, ai Capigruppo Consiliari

**Il Vice Segretario Comunale
Dott. Fabio Ravazzano**

con l'intervento e l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Fabio Ravazzano, riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco Gianni Tagliani, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la proposta;

PRESO ATTO CHE in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL Funzioni locali per il periodo 2016-2018;

VISTO da ultimo - l'ultimo contratto collettivo decentrato integrativo stipulato relativo all'anno 2019 - autorizzato con deliberazione G.C. n.50 del 11.12.2019 esecutiva;

DATO ATTO CHE è stata rilevata la necessità di procedere alla stipulazione di un Contratto Collettivo decentrato integrativo per l'annualità economica 2020;

RICHIAMATE integralmente:

-la deliberazione G.C. n. 44 del 28.10.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Nomina Delegazione Trattante di Parte Pubblica ed indirizzi alla Delegazione relativamente agli istituti di contrattazione del CCDI 2020;

- la determinazione RSF n. 103/2020 di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2020;

RILEVATO CHE la delegazione trattante di parte pubblica, costituita con deliberazione G.C. n. 44 in data 28.10.2020 e la delegazione sindacale hanno raggiunto l'intesa di stipulare un nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro di durata annuale 2020 per la parte economica, ed è stata siglata, in data 15.12.2020, l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Decentrato del personale non dirigente del Comune di Castelnuovo Scrivia per l'annualità economica 2020, applicabile anche al personale comandato o assunto presso l'Unione Bassa Valle Scrivia, depositata agli atti e richiamata per relationem;

DATO ATTO CHE in relazione alla spesa del personale il Comune ad oggi rispetta quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

VISTA Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria elaborata dal Segretario Comunale, Responsabile del servizio gestione giuridica del personale, e dal Responsabile Servizio Finanziario in data 17.12.2020, elaborata sui modelli approvati con circolare RGS-MEF del 19.07.2012, n. 25;

RILEVATO CHE da un esame dell'ipotesi contrattuale e della suddetta relazione si desume quanto segue:

- l'importo complessivo del fondo è stato mantenuto entro i limiti dello stanziamento di bilancio e nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

- il fondo rispetta i vincoli alla spesa del personale, secondo i conteggi effettuati dal Responsabile Servizio Finanziario depositati agli atti e contiene la riduzione strutturale per il personale cessato ex art. art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013 e contenuto nel limite del fondo 2016, e con la previsione della neutralità degli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL 2016/2018. Non sono previsti incrementi ex 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020;

- Il sistema permanente di valutazione della performance applicabile all'esercizio 2020 è stato definito con deliberazione della G.C. n. 42/2015 in data 28.12.2015, con DGC n. 7 del 31.01.2018 e modificato da ultimo con delibera G.C. n. 49 del 29.11.2019;

- con deliberazione G.C. n. 40 in data 05.10.2020 è stato approvato il "piano della performance" di cui al D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dall'art. 169 comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000;

- risulta verificato il corretto impiego delle risorse stabili e variabili, ai fini del finanziamento degli istituti contrattuali stabili e variabili;

DATO ATTO, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 6 del CCNL 2016/2018, che l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, corredata Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria elaborata dal Segretario Comunale, Responsabile del servizio gestione giuridica del personale, e dal Responsabile Servizio Finanziario, è stata trasmessa al Revisore dei Conti, il quale ha fatto pervenire parere favorevole a che sia rilasciata autorizzazione alla sottoscrizione del contratto;

RITENUTO CHE sussistono i presupposti necessari per autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, già individuato nel Segretario Comunale, alla sottoscrizione del contratto;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la vigente normativa in materia di personale degli enti locali;
- i vigenti CCNL per il comparto Funzioni Locali;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con votazione favorevole ed unanime, legalmente espressa

DELIBERA

1) Di prendere atto dell'ipotesi di "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Castelnuovo Scivia per l'annualità economica 2020", applicabile anche al personale comandato o assunto presso l'Unione Bassa Valle Scivia, siglata in data 15.12.2020 dalla delegazione trattante di parte pubblica, costituita con deliberazione G.C. n.44 del 28.10.2020, e dalla delegazione sindacale, depositata agli atti e richiamata per relationem, corredata di:

- Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria elaborata dal Segretario Comunale, Responsabile del servizio gestione giuridica del personale, e dal Responsabile Servizio Finanziario (depositata agli atti e richiamata per relationem);
- Parere favorevole del Revisore dei Conti (depositato agli atti e richiamato per relationem);

2) Di autorizzare il Segretario Comunale Dott. Francesco MATARAZZO, quale Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo;

3) Di disporre, ai sensi dell' art. 8 comma 8 del CCNL 2016/2018 nonché dell'art. 40-bis comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che il testo contrattuale con la relazione tecnico/finanziaria ed illustrativa, venga trasmesso all'ARAN ed al CNEL entro cinque giorni successivi alla sua sottoscrizione definitiva;

4) Di demandare ai Responsabili dei Servizi ed al Segretario Comunale tutti gli atti gestionali di competenza, scaturenti dalla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo;

5) Di incaricare il Responsabile Servizio Finanziario di dar luogo agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'art. 8 del CCNL 2016/2018;

6) Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Presa visione del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Gianni Tagliani

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fabio Ravazzano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69, ED ESECUTIVITA'

Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale di cui all'art.32 della L. 18/06/2009 n.69 si intendono assolti con la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelnuovoscrivvia.al.it per 15 giorni consecutivi.

La deliberazione diviene esecutiva, ai sensi del 3[^] comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Fabio Ravazzano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della pubblicazione”.

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA "Relazione Illustrativa e tecnico-finanziaria" e controllo sulla compatibilità di costi dell'ipotesi di accordo integrativo decentrato anno 2020 per la distribuzione delle risorse destinate al personale dipendente -

Il sottoscritto, dott. Marco Mainella, revisore dei conti del Comune di Castelnuovo Scrvia

vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2020 di cui all'articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 sottoscritta in data 17/12/2020 dal Segretario Comunale dott. Francesco Matarazzo e dal Responsabile del Servizio Finanziario rag. Claudio Guida;

vista la determinazione del Servizio Finanziario n.103 del 12/12/2020 relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2020;

vista l'ipotesi di accordo decentrato, sottoscritto in data 15/12/2020 dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, per la determinazione della distribuzione delle risorse destinate al personale dipendente del Comune di Castelnuovo Scrvia per l'anno 2020;

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

Visti gli articoli 40, 40 bis del D. Lgs. N. 165/2001;

Visto l'art. 8 comma 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018;

Vista la previsione di cui all'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000, che riserva al Revisore dei conti specifiche competenze;

Esaminata la documentazione messa a disposizione;

Premesso

- che l'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, prevede che le Pubbliche Amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di Bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

- che l'art. 40 bis del D. Lgs. N. 165/2001, prevede che l'Organo di revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di Bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di Legge.

- che l'art. 8 comma 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di Bilancio e la relativa certificazione degli oneri sia effettuato dal Revisore dei Conti;



**COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto decentrato integrativo annualità economica 2020**
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	15/12/2020
Periodo temporale di vigenza	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dott. Francesco MATARAZZO, Segretario Comunale– Presidente della delegazione trattante di parte pubblica; - Rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castelnuovo Scrivia e dell'Unione Bassa Valle Scrivia; <p>Dott.ssa Maria Maddalena Caruzzo, Responsabile Servizio Segreteria del Comune di Castelnuovo Scrivia e dell'Unione Bassa Valle Scrivia;</p> <p>Dott.ssa Alessandra Timo, Responsabile Servizi Cimiteriali, SUAP e catasto dell'UBVS;</p> <p>R.S.U Torti Massimo, De Faveri Bruno, Cacciola Adelina</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL, CISL, FP, UIL FP, CSA, DICCAP, CISAL, CONFSAL</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</p>
Soggetti destinatari	Personale non dirigente del Comune di Castelnuovo Scrivia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale, applicabile anche al personale non dirigente comandato o assunto a tempo determinato e indeterminato presso l'Unione Bassa Valle Scrivia.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>a) Criteri per la ripartizione e destinazione del fondo di cui all'art. 67 CCNL 2016/2018 per l'anno 2020, previa rappresentazione del fondo come determinato dall'Ente in conformità alla vigente normativa di legge e di contratto</p> <p>b)....</p> <p>c)....</p> <p>...</p>
procedura le e degli atti propedeut	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno.</p> <p>Allegazione della</p> <p style="text-align: center;">È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno Sì – in data 17.12.2020</p>

	Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli <p style="text-align: center;">Non sono stati effettuati rilievi</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 ed il PEG ex art. 169 D.Lgs. 267/2000.</p> <p>Si con deliberazione G.C. n. 40 in data 05.10.2020</p> <hr/> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009</p> <p>Sì con deliberazione G.C. n. 6/2020 è stato adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza</p> <hr/> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?</p> <p style="text-align: center;">Sì</p> <hr/> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>L'OIV ha validato, per l'anno 2020, la relazione sulla performance</p>
Eventuali osservazioni		

II.2 Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

- a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

Con deliberazione G.C. n. 44/2020 la Giunta Comunale ha fornito le seguenti linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica:

2. di dare atto che i sistemi di incentivazione del personale devono essere finalizzati a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di qualità dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati;

3. di formulare le seguenti direttive in ordine alla ripartizione ed all'utilizzo delle risorse decentrate per il personale a tempo indeterminato e determinato per l'anno 2020 e per l'avvio delle trattative finalizzate alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo dell'anno 2020 comprendente il personale comunale e quello che, in tutto o in parte, gestisce servizi comunali presso l'Unione Bassa Valle Scrvia:
- a) le incentivazioni devono realizzarsi attraverso la corresponsione di compensi selettivi, sulla base di dati accertati, evitando concretamente l'elargizione di compensi a pioggia;
 - b) tutti i compensi previsti, in presenza dei necessari presupposti, per l'indennità di specifiche responsabilità e di funzione per la PL, i cui criteri generali sono stabiliti in sede di trattativa decentrata, devono inerire non alla generica appartenenza a una categoria e profilo professionale, ma ad una attribuzione concreta e formale di specifica responsabilità, nell'ambito delle tipologie richieste e disciplinate dal Piano della Performance 2020/2022, allegato D;
 - c) in merito alle specifiche responsabilità si ritiene di precisare che dovranno essere, comunque, effettivamente assegnate, accertate e certificate nel loro esercizio operativo dal Responsabile Posizione Organizzativa del servizio competente e risultare coerenti, sotto il profilo della specifica quantificazione dei compensi, con la specificità, gravosità e strategicità della responsabilità attribuita;
 - d) di non ritenere necessaria per l'esercizio 2020 l'attivazione dell'istituto della reperibilità, conservando l'attuale organizzazione;
 - e) in merito alle progressioni economiche orizzontali, a modifica della deliberazione G.C. n. 49 in data 29.11.2019 e dei criteri allegati al CCI 2019, tenuto conto dell'orientamento ARAN CFL 100, di stabilire quanto segue:

Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. All'uopo costituiscono fattori di valutazione i punteggi ottenuti nella valutazione della performance individuale vigenti ed a parità di punteggio l'esperienza maturata nel servizio di competenza ed i titoli formativi acquisiti nell'ultimo triennio. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota parziale di dipendenti (sino al 50% degli aventi diritto), in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati rilevati dalla metodologia di valutazione vigente. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
 - f) che si proceda sulla base dei criteri meritocratici vigenti;
4. di dare atto:
- che la delegazione di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta;

- che i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti a tale livello di negoziazione;
- che il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;
- che in particolare, ai sensi dell'art.67, c.7 del CCNL, la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del D.Lgs. 34/2019;
- che la previsione di eventuali fondi aggiuntivi (nei limiti delle disponibilità finanziarie e dei vincoli operanti) derivanti da **piani di razionalizzazione** dovranno rispettare i dettami di cui all'art. 16, c.4 e ss., del D.L. 98/2011 ed in particolare:
 - che l'amministrazione abbia preliminarmente adottato, su proposta dei responsabili di servizio interessati, entro il 31 marzo uno specifico anno piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, indicante la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
 - le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già realizzate a normativa vigente, potranno essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 25 per cento dei risparmi effettivamente conseguiti e certificati, per la contrattazione integrativa, e destinate alla erogazione dei premi.
 - Le risorse saranno utilizzabili solo se a consuntivo e' accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani e i conseguenti risparmi.
 - I risparmi derivanti dai piani:
 - sono certificati preventivamente, in quanto alla attendibilità della previsione, da parte degli organi competenti e del Revisore dei Conti,
 - sono certificati dagli stessi organi a consuntivo al termine dell'esercizio, in merito alla effettiva realizzazione,
 - devono essere direttamente connessi ad un effettivo maggior carico di lavoro dei dipendenti coinvolti (e non a fattori diversi).
- che l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
- che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico-finanziaria e illustrativa deve essere trasmessa al Revisore dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione.
- di dare atto:

- che del contenuto della presente verrà data informativa alle RSU e alle OO.SS. ai fini dell'avvio e della successiva conclusione delle trattative relative alla ripartizione e all'utilizzo delle risorse decentrate per il personale per l'anno 2020.
- che eventuali ulteriori direttive potranno essere fornite nel corso della contrattazione, ove ritenuto necessario e/o opportuno;
- che la durata della contrattazione non dovrà eccedere la data del 15 dicembre 2020 e che ai sensi dell'articolo 40, comma 3-ter, del dlgs 165/2001 (unito alle previsioni dell'articolo 8 del Ccnl 21.5.2018) impone alle amministrazioni di fissare un termine (che secondo il Ccnl non potrebbe superare i 90 giorni) per sottoscrivere il contratto. Scaduto questo termine, l'amministrazione deve procedere, necessariamente, con l'atto unilaterale, a tutela dell'organizzazione e nel rispetto dei principi aziendalistici, giuslavoristici e contabili.

Da un esame dell'ipotesi di CCDI 2020 tutte le linee di indirizzo sopraindicate risultano attuate. In particolare si desume quanto segue:

- l'importo complessivo del fondo è stato mantenuto entro i limiti dello stanziamento di bilancio e nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

- il fondo rispetta i vincoli alla spesa del personale, secondo i conteggi effettuati dal Responsabile Servizio Finanziario depositati agli atti e contiene la riduzione strutturale per il personale cessato ex art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013 e contenuto nel limite del fondo 2016, e con la previsione della neutralità degli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL 2016/2018. Non sono previsti incrementi ex 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020;

- Il sistema permanente di valutazione della performance applicabile all'esercizio 2020 è stato definito con deliberazione della G.C. n. 42/2015 in data 28.12.2015, con DGC n. 7 del 31.01.2018 e modificato da ultimo con delibera G.C. n. 49 del 29.11.2019;

- con deliberazione G.C. n. 40 in data 05.10.2020 è stato approvato il "piano della performance" di cui al D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dall'art. 169 comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000;

- risulta verificato il corretto impiego delle risorse stabili e variabili, ai fini del finanziamento degli istituti contrattuali stabili e variabili;

- b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

Destinazione risorse decentrate stabili:

Istituti contrattuali stabili	Euro
PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	27.126,90
Progressione economica orizzontale con decorrenza 1 gennaio anno di riferimento ART. 68 C.2 Lett. j) CCNL 2016-18)	8.000,00
Indennità personale educativo asili nido (ex art. 31 c.7 secondo periodo ccnl 14.09.2000)	3.842,24

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	8.758,88
TOTALE	47.728,02

Istituto contrattuale	Euro
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68 C.2 Lett.c) e art. 70-bis CCNL 2016-18)	2.557,50
INDENNITA' DI TURNO 24 C. 1 CCNL 14.09.2000	6.079,41
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 68 C.2, Lett. e) E ART. 70- QUINQUIES CCNL 2016-18)	9.700,00
INDENNITA' DI FUNZIONE (ART. 56-SEXIES)	2.000,00
INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 68 C.2, Lett. E) E ART. 70 – QUINQUIES CCNL 2016-18)	2.000,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68 C.2 Lett. b) CCNL 2016-18)	21.387,09
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E COMPENSI ISTAT (ART. 68 C.2 LETT. G), ART. 67 C. 3 LETT. C) E ART. 70 TER CCNL 2016-18	10.810,68
TOTALE	54.534,68

- c) gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Non vi sono effetti abrogativi impliciti

- d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia* e *premierità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

Metodologia permanente di valutazione

L'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17 comma 2 lettera a) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento dei servizi. L'art. 18 del CCNL del 01/04/1999, come sostituito dall'art. 37 del CCNL del 22/01/2004, specifica che i compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli Enti.

I criteri di valutazione della produttività legata alla performance individuale sono indicati nel *Sistema di valutazione permanente della Performance* approvato dal Comune di Castelnuovo Scivia.

Il *Sistema di valutazione permanente della Performance* rappresenta un idoneo strumento di controllo strategico, di controllo di gestione e di valutazione del personale dipendente, essendo presenti le condizioni seguenti:

- misurabilità degli obiettivi che si concretizza nell'indicazione dei risultati attesi e di un target di indicatori per ciascun obiettivo con la loro eventuale ponderazione;
- attribuzione a ciascun obiettivo di un "peso" che deve tener conto da un lato, della priorità che l'organo politico di governo attribuisce a quel determinato obiettivo (valenza strategica), dall'altro, della complessità dell'obiettivo riferita alla complessità del contesto giuridico o materiale di gestione dell'obiettivo nonché del tipo di obiettivo (di sviluppo – di qualità – di risparmio –di quantità- di routine.)
- collegamento degli incentivi di produttività al grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel PEG oltre che alla valutazione qualitativa della prestazione individuale e dei risultati. Poiché le norme contrattuali prevedono che i Dipendenti vengano valutati sia in base alla qualità della prestazione individuale, cioè ai comportamenti organizzativi, sia in base al raggiungimento degli obiettivi, cioè ai risultati.

Sulla base di quanto sopra esplicitato, può attestarsi la coerenza del sistema di valutazione ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa al Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, alle norme di contratto nazionale ed alla giurisprudenza contabile.

- e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio): i criteri per le progressioni economiche orizzontali risultano coerenti con quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs. n. 150/2009.

I criteri per le progressioni economiche orizzontali sono disciplinati dal sistema di valutazione permanente della performance del comune di Castelnuovo Scrivia, definiti con deliberazione della G.C. n. 42/2015 in data 28.12.2015, con DGC n. 7 del 31.01.2018 e modificato con DGC n. 49 del 29/11/2019 e "Allegato C" al CCDI 2020" di seguito riportati:

PROGRESSIONI ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA

(criteri soggetti a contrattazione integrativa: art 7 lett c)

1. Le progressioni economiche all'interno della categoria saranno attuate periodicamente, sulla base dei criteri e delle modalità che seguono, nel limite delle risorse annualmente destinate a tale istituto e a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21/5/2018. Tali oneri sono comprensivi anche della tredicesima mensilità.
2. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite ad una quota parziale di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.
3. Su indicazione dell'Amministrazione viene determinato l'importo complessivo delle risorse da destinare a tale istituto nell'ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituito ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal contratto di lavoro in materia di progressioni economiche e dalle vigenti normative in materia. Le risorse destinate alle progressioni orizzontali devono offrire la possibilità di progressione ad un numero di dipendenti tale che, in rapporto a quelli complessivamente in servizio, siano garantiti i principi di pari opportunità previsti dalla normativa vigente.
4. Le selezioni vengono effettuate previa contrattazione, con riferimento ai contingenti di personale esistenti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o della posizione di accesso infracategoriale B3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL 21.5.2018.
7. Al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto, al momento del passaggio, è attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza. Per il personale proveniente per mobilità verranno utilizzate le schede riportanti la valutazione della performance individuale dell'Ente di provenienza rendendole, ove necessario, compatibili con il sistema di valutazione in essere.
8. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto.
9. In particolare in applicazione dell'art. 16 del CCNL del 21.5.2018, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
 - a) Risultanze valutazione performance individuale del triennio che precede l'anno di attivazione dell'istituto.

Prestazione individuale in relazione alle risultanze della performance individuale del triennio che precede la selezione. La valutazione è data dalla media del punteggio della valutazione della performance ottenuto nel triennio precedente la decorrenza della progressione; in caso di assenza di valutazione in una o più annualità del triennio precedente, si considerano, a ritroso nel tempo, se disponibili, le ultime tre annualità utili.

A parità di punteggio sarà data preferenza:

- a) Al dipendente con posizione economica inferiore;
Nell'ipotesi di ulteriore parità di punteggio sarà data preferenza:
- b) Al dipendente con più anzianità nella Posizione Economica in godimento.

10. Al finanziamento delle progressioni orizzontali, in applicazione dell'articolo 7, comma 3, lett. a), del CCNL 21.5.2018, è destinata la somma stanziata annualmente nel contratto decentrato.
11. La valutazione del personale, ai fini della progressione economica all'interno della categoria, è effettuata dai titolari di Posizione organizzativa riuniti in conferenza, per i dipendenti appartenenti alle categorie A, B, C e D e dal Presidente Nucleo di Valutazione, sentiti i componenti del Nucleo di Valutazione per i dipendenti titolari di Posizione Organizzativa.
12. La progressione economica superiore è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente. In caso di ulteriore parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, sarà preferito il candidato più anziano di età.
13. Una volta definite, le graduatorie sono approvate con determinazione del Responsabile Servizio gestione giuridica del personale, sulla base delle risorse disponibili per ogni categoria.

In sede di CCDI 2020 sono state previste ed attivate nuove progressioni.

- f) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

I risultati attesi sono quelli espressamente previsti nelle schede riportanti gli obiettivi gestionali approvati con deliberazione G.C. n. 40 in data 5.10.2020.

- g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Si ritengono sufficienti quelle contenute nelle precedenti lettere da a) a f)

Relazione tecnico-finanziaria

III.1 Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la contrattazione integrativa è stato costituito con determinazione R.s.f.. n. 103/2020

III.1.1-Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: Nel prospetto che segue sono individuati specificatamente:

- Risorse storiche consolidate
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

	DESCRIZIONE	2016	2019	2020
	<i>Risorse stabili</i>			
DAL 2018 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 16-18)	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) (ART. 67 C.1, 1° PERIODO, CCNL 2016-18)	63996,2	63966,92	63996,92
	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2)	7935,09	7935,09	7935,09
	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 C. 7) (CONFLUISCE STABILMENTE LO 0,20% M.S. 2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.P., ART. 67, C.1, 3° PER. CCNL 2016-18)			
	INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	3961,30	3961,30	3961,30
	INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	4601,71	4601,71	4601,71
	RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 (ART. 67 C. 2 Lett. d) CCNL 2016-18)			
	RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)			
	RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18	141,70	1050,12	812,52
	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. g) CCNL 2016-18) neutri gli incrementi successivi al 2016, perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario			
	INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. e) CCNL 2016-18) (*)			
	INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) (ART. 67 C.5 Lett. a) CCNL 2016-18)			
	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.2 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE)	10670,89	13537,65	14851,30
	EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 (ART 67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite		2264,40	2264,40
	TOTALE RISORSE STABILI	91277,61	97347,19	98423,24

III.1.2 Sezione II - Risorse variabili

	2016	2019	2020
Risorse variabili soggette al limite			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)			
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)			
IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)		342,88	
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 Lett. b) CCNL 2016-18)			
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA	7061,94	7061,94	7061,94
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (ART. 67 C.3 Lett.f) CCNL 2016-18)			
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) (4) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)			
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 19.04.2016 al 31.12.2017			
Totale Risorse variabili soggette al limite	7061,94	7404,82	7061,94
Risorse variabili NON soggette al limite			
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18)			
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO	5707,02	4653,67	6933,46
INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MESI RESIDUI DELL'ANNO DEL TRASFERIMENTO (ART. 67 C.3 Lett.k) CCNL 2016-18) (*)			
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) ATTIVITA' SVOLTE PRIMA ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/16			
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 01.01.2018			10810,68
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)			
SPONSORIZZ., ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)			
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (7) (ART. 67 C.3 Lett.b) CCNL 2016-18)			
EVENTUALI MAGGIORI RISORSE OLTRE LIMITE ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017 SE APPOSITO DPCM (ART. 67 C.3 Lett.j) e C.9 CCNL 2016-18)			
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	5707,02	4653,67	17744,14
TOTALE RISORSE VARIABILI	12768,57	12058,49	24806,08

III.1.3-Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

	2016	2019	2020
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	7431,89	7431,89	7431,89
RIDUZIONE FONDO PER PERSONALE ATA	998,53	998,53	998,53
RIDUZIONE FONDO PER PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE	1003,54	1003,54	1003,54
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		3239,64	4210,41
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	88763,89	88763,89	88763,89
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA	118739,50	118739,50	118739,50
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI CON LA DIRIGENZA - DAL 2018			

TOTALE CON PO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	207503,39	207503,39	207503,39
DIFFERENZA RISPETTO AL 2016 (ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017) (ART. 67 C.7 CCNL 2016-18) (**)			
RECUP. FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 D.L. 16/2014 - CIRC. 10946 DEL 12.08.2014 - ART. 40 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001 - ART. 67 C.11 CCNL 2016-18)		7322,25	7322,25
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	213352,11	208149,33	221002,20
di cui:			
RISORSE DECENTRATE	94612,61	89409,83	102262,70

III.1.4-Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

Totale risorse decentrate stabili	98.423,24
A detrarre riduzione strutturale f.do art. 9 comma 2 bis d.l. n. 78/2010 e s.m.i.	9433,96
Totale risorse decentrate stabili sottoposte a certificazione	88.989,28
Totale risorse decentrate variabili	24.806,08
Totale risorse decentrate variabili sottoposte a certificazione	24.806,08
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	4210,41
RECUP. FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 D.L. 16/2014 - CIRC. 10946 DEL 12.08.2014 - ART. 40 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001 - ART. 67 C.11 CCNL 2016-18)	7.322,25
Totale fondo sottoposto a certificazione	102.262,70

III.1.5-Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Per progressioni anni precedenti	27.126,90
Per indennità di comparto a carico del fondo	8.758,88
Indennità personale educativo asili nido (ex art. 31 c.7 secondo periodo ccnl 14.09.2000)	3824,24
Totale	39.728,02

NON PERTINENTE

III.2- Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1-Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

- Euro 27.126,90 per progressioni economiche orizzontali
- Euro 8.758,88 per indennità di comparto
- Euro 3.842,24 per indennità personale educativo
- Totale Euro 39.728,02

III.2.2-Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Istituto contrattuale	Euro
PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (ART. 68 C. 2 LETT. J CCNL 2016-2018)	8.000,00
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68 C.2 Lett.c) e art. 70-bis CCNL 2016-18)	2.557,50
INDENNITA' DI TURNO 24 C. 1 CCNL 14.09.2000	6.079,41
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 68 C.2, Lett. e) E ART. 70- QUINQUIES CCNL 2016-18)	9.700,00
INDENNITA' DI FUNZIONE (ART. 56-SEXIES)	2.000,00
INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 68 C.2, Lett. E) E ART. 70 – QUINQUIES CCNL 2016-18)	2.000,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68 C.2 Lett. b) CCNL 2016-18)	21.387,09
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E COMPENSI ISTAT (ART. 68 C.2 LETT. G), ART. 67 C. 3 LETT. C) E ART. 70 TER CCNL 2016-18)	10.810,68
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68 C.2 Lett.c) e art. 70-bis CCNL 2016-18)	2.557,50
TOTALE	62.534,68

III.2.3-Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

NESSUNA

III.2.4-Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1: **Euro 39.728,02**
- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2: **Euro 62.534,68**
- Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3: **Euro 0,00**
- Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo): **Euro 102.262,70**

III.2.5-Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Progressioni economiche orizzontali anni precedenti: Euro 27.126,90

Indennità di comparto: Euro 8.758,88

Indennità personale educativo: Euro 3.842,24

Totale generale Euro 39.728,02

III.2.6-Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

SI ATTESTA:

- a) il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Si evince, infatti, dal quadro delle risorse stabili che, sia le progressioni economiche orizzontali e l'indennità di comparto a carico del fondo sono finanziate esclusivamente dalle risorse stabili del fondo.
- b) il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, come risulta da quanto esplicitato nel modulo 2 sezione II.2 lettera d);
- c) il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali), come risulta da quanto esplicitato nel modulo 2 sezione II.2 lettera e).

III.3-Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Modulo I - Costituzione del Fondo

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

	DESCRIZIONE	2016	2018	2019	2020
	<i>Risorse stabili</i>				
DAL 2018 IMPORTO UNICO CONSOLI- DATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 16- 18)	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) (ART. 67 C.1, 1° PERIODO, CCNL 2016-18)	63996,92	63966,92	63966,92	63966,92
	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2)	7935,09	7935,09	7935,09	7935,09
	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 C. 7) (CONFLUISCE STABILMENTE LO 0,20% M.S. 2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.P., ART. 67, C.1, 3° PER. CCNL 2016-18)				
	INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	3961,30	3961,30	3961,30	3961,30
	INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	4601,71	4601,71	4601,71	4601,71
	RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 (ART. 67 C. 2 Lett. d) CCNL 2016-18)				
	RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)				
	RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18	141,70	2565,90	1050,12	812,52
	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. g) CCNL 2016-18) neutri gli incrementi successivi al 2016, perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario				
	INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. e) CCNL 2016-18) (*)				
	INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) (ART. 67 C.5 Lett. a) CCNL 2016-18)				
	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.2 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE)	10670,89	11669,42	13537,65	14851,30
	EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 (ART 67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite			2264,40	2264,40
	TOTALE RISORSE STABILI	91277,61	94700,34	97347,19	98423,24

Sezione II - Risorse variabili

	2016	2018	2019	2020
Risorse variabili soggette al limite				
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)				
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)				
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)				
IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)		23,99	342,88	
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 Lett. b) CCNL 2016-18)				
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA	7061,94	7061,94	7061,94	7061,94
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (ART. 67 C.3 Lett.f) CCNL 2016-18)				
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) (4) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)				
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 19.04.2016 al 31.12.2017				
Totale Risorse variabili soggette al limite	7061,94	7085,93	7404,82	7061,94
Risorse variabili NON soggette al limite				
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18)				
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO	5707,02		4653,67	6933,46
INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MESI RESIDUI DELL'ANNO DEL TRASFERIMENTO (ART. 67 C.3 Lett.k) CCNL 2016-18) (*)				
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) ATTIVITA' SVOLTE PRIMA ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/16				
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 01.01.2018		5876,23		10810,48
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)				
SPONSORIZZ., ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)				
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (7) (ART. 67 C.3 Lett.b) CCNL 2016-18)				
EVENTUALI MAGGIORI RISORSE OLTRE LIMITE ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017 SE APPOSITO DPCM (ART. 67 C.3 Lett.j) e C.9 CCNL 2016-18)				
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	5707,02	5876,23	4653,67	17744,14
TOTALE RISORSE VARIABILI	12768,96	12962,16	12058,49	24806,08

Decurtazioni del Fondo

	2016	2018	2019	2020
RIDUZIONE FONDO PER PERSONALE ATA	998,53	998,53	998,53	998,53
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	7431,89	7431,89	7431,89	7431,89
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		23,99	3239,64	4210,41

	RIDUZIONE FONDO PER PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE	1003,54	1003,54	1003,54	1003,54
	TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	88763,89	89762,42	88763,89	88763,89
	"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA	118739,50	118739,50	118739,50	118739,50
	"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI CON LA DIRIGENZA - DAL 2018				
	TOTALE CON PO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	207503,39	208501,92	207503,39	207503,39
	DIFFERENZA RISPETTO AL 2016 (ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017) (ART. 67 C.7 CCNL 2016-18) (**)				
	RECUP. FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 D.L. 16/2014 - CIRC. 10946 DEL 12.08.2014 - ART. 40 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001 - ART. 67 C.11 CCNL 2016-18)		7322,25	7322,25	7322,25
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	213352,11	209621,80	208149,33	221002,20
	di cui:				
	RISORSE DECENTRATE	95611,14	90882,30	89409,83	102262,70

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Si specifica che si è proceduto alla rideterminazione del fondo 2016 con la previsione della neutralità degli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL 2016/2018. Per cui:

	Anno 2016	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Totale risorse decentrate sottoposte a certificazione	95.611,14	90.882,30	89.409,83	102.262,70

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

	Anno 2016	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Per progressioni effettuate anni precedenti	33.821,62	29.408,95	25.684,32	27.126,90
Per indennità di comparto a carico del fondo	12.534,68	11.915,44	10.553,70	8.758,88
Totale	46.356,30	41.324,39	36.238,02	35.885,78

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Anno 2016	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
per progressioni economiche orizzontali	33.821,62	29.408,95	25.684,32	27.126,90

per indennità di comparto	12.534,68	11.915,44	10.553,70	8.758,88
Per indennità educatrici			3.824,24	3.824,24
Totale	46.356,30	41.324,39	40.062,26	39.728,02

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

	Anno 2016	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Nuove progressioni economiche orizzontali	5000,00	0,00	6000,00	8000,00
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68 C.2 Lett.c) e art. 70-bis CCNL 2016-18)	15426,25	14172,27	10107,02	2557,50
INDENNITÀ DI TURNO (ART. 68 C. 2, Lett. d) CCNL 2016-2018				6079,41
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 68 C.2, Lett. e) E ART. 70- QUINQUIES CCNL 2016-18)	8800,00	10400,00	8200,00	9700,00
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E COMPENSI ISTAT (ART. 68 C.2 Lett.g), ART. 67 C.3 Lett.c) E art. 70-TER CCNL 2016-18)	0,00	5876,23		10810,68
INDENNITÀ DI FUNZIONE (ART. 56-SEXIES)			2000,00	2000,00
INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 68 C. 2 LETT. f) e art. 56 quarter CCNL 2016/2018				2000,00
INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 68 C.	16800,00	2000,00	3200,00	0,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68 C.2 Lett. b) CCNL 2016-18)	19000,00	17109,41	19840,55	21387,09
Totale	65026,25	49557,91	49347,57	62534,68

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Anno 2019 – nessuna

Anno 2018 – nessuna

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

	Anno 2016	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1	46.356,30	41324,39	40062,26	39728,02
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2	49.254,84	49.557,91	49347,57	62534,68
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo)	95611,14	90882,30	89409,83	102262,70

III.4-Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.4.1 Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

La verifica del rispetto effettivo dei limiti di spesa del Fondo tra la fase programmatoria e quella di gestione contabile dello stesso è garantita:

- successivamente alla stipula del contratto decentrato il Segretario Comunale, responsabile del servizio gestione giuridica del personale, con propria determinazione, procede ad impegnare e liquidare la spesa relativa all'utilizzo del fondo, dettagliando per ciascun istituto economico, l'importo e le modalità di erogazione;
- il Responsabile del Servizio finanziario e tributi, effettuate le dovute verifiche, appone sulla determinazione di cui al punto precedente il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

III.4.2-Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

L'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm. e ii. che dispone "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

L'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Per effetto della normativa sopra richiamata:

- si è tenuto conto della riduzione permanente ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013;
- si è proceduto alla rideterminazione del fondo 2016 con la previsione della neutralità degli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL 2016/2018;
- il fondo 2020 rispetta il limite dell'anno 2016 rideterminato, depurato delle voci non soggette ai vincoli delle riduzioni/decurtazioni dando atto che:
questo ente per l'anno 2019 ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio;
nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa.

- Sul fondo 2019 non sono state realizzate economie da reimpiegare nel fondo 2020.

- Sul fondo 2020 si è provveduto al recupero fondi anni precedenti (ART. 4 D.L. 16/2014 - CIRC. 10946 DEL 12.08.2014 - ART. 40 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001 - ART. 67 C.11 CCNL 2016-18)

III.4.3-Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

In sede di determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 103/2020 di costituzione del fondo 2019, il responsabile del Servizio finanziario e tributi, ai fini della coerenza con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2020, ha così riassunto la spesa a copertura delle diverse voci di destinazione del fondo oggetto di contrattazione: Euro 62.534,68 da imputare ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2020.

E' fatto salvo quanto previsto dal principio contabile 5.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Castelnuovo Scrivia, 17.12.2020


IL SEGRETARIO COMUNALE
Resp. Gestione Giuridica Personale
Dott. Francesco MATARAZZO


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Claudio GUIDA

- che il Comune di Castelnuovo Scriveria, come da ultimo è risultato in sede di approvazione del rendiconto 2019:

- non si trova in dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria,
- ha rispettato le disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale, come previsto dall'art. 1 comma 557 delle L. 296/2006 e s.m.i.;

- che le risorse decentrate trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio 2020;

Rilevato

- a) che permane l'equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del Bilancio;
- b) che i costi della contrattazione decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di Bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di Legge;

Certifica


- per quanto di sua competenza, sia la compatibilità dei costi relativi alla ridefinizione ed utilizzo del fondo per l'anno 2020 che il rispetto dei vincoli normativi posti dalla contrattazione collettiva nazionale

esprime Parere favorevole

per quanto di competenza, in merito all'ipotesi di CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 sottoscritto in data 15-12-2020 dalla delegazione di parte pubblica e dalla parte sindacale.

Rivoli, 22 dicembre 2020

IL REVISORE DEI CONTI



COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA

Provincia di Alessandria

**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale non dirigente del Comune di Castelnuovo Scrivia
per l'annualità economica 2020**



Per
il
2020
re
inf

Il giorno quindici del mese di Dicembre. dell'anno 2020 presso la sede del Comune di Castelnuovo Scrvia, a seguito degli incontri per la definizione del contratto collettivo integrativo del personale non dirigente del Comune di Castelnuovo Scrvia, applicabile anche al personale comandato o assunto presso l'Unione Bassa Valle Scrvia, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica:

- Dott. Francesco Matarazzo – Segretario Comunale – Responsabile della Gestione Giuridica del Personale, Presidente;
- Rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castelnuovo Scrvia e dell'Unione Bassa Valle Scrvia,
- Dott.ssa Maria Maddalena Caruzzo, Responsabile Servizio Segreteria del Comune di Castelnuovo Scrvia e dell'Unione Bassa Valle Scrvia,
- Dott.ssa Alessandra Timo, Responsabile Servizi Cimiteriali, SUAP e Catasto dell'UBVS

Delegazione di parte sindacale:

- R.S.U Torti Massimo, Cacciola Adelina, De Faveri Bruno
- OO.SS.– CISL FP (rappresentata da Franco Ghiglia) – FP CGIL (rappresentata da Veltri Rosa)

sulla base dei verbali di contrattazione depositati agli atti, sottoscrivono la allegata ipotesi di contratto collettivo integrativo per l'annualità economica 2020.

VISTO:

- l'ultimo contratto collettivo decentrato integrativo stipulato relativo all'anno 2019 - autorizzato con deliberazione G.C. n.50 del 11.12.2019 esecutiva;
- il CCNL stipulato in data 14.09.2000 (Code Contrattuali);
- il CCNL 22.1.2004, relativo al quinquennio 2002/2005;
- il CCNL del 9 maggio 2006, relativo al biennio economico 2004-2005;
- il CCNL dell'11 aprile 2008, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007;
- il CCNL del 31 luglio 2009, relativo al biennio economico 2008/2009;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 e s.m.i.;
- il Sistema di Valutazione Permanente della Performance approvato dalla GC con deliberazione n.42 del 28/12/2015 e modificato con DGC n.7 del 31/01/2018;
- il Piano della Performance 2020/2022, approvato con atto GC. n.40 del 05.10.2020;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018 (da ora solo CCNL);
- la DGC n.44 del 28.10.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Nomina Delegazione Trattante di Parte Pubblica ed indirizzi alla Delegazione relativamente agli istituti di contrattazione del CCDI 2020";


TUTTO ciò premesso, le parti danno atto di aver raggiunto l'intesa di integrare ed aggiornare il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro di Ente, salvo le procedure da osservare per il referto propedeutico del revisore dei conti e circa l'autorizzazione da parte della Giunta alla sottoscrizione del presente atto, contenente le clausole di diritto privato, convenute in applicazione degli artt.7 e 8 del CCNL e che si riportano di seguito.

Articolo 1

Composizione della delegazione trattante

La delegazione trattante, costituita ai sensi del Titolo II del vigente C.C.N.L., è così composta:

- per la parte pubblica (nominati in forza di DGC n.44 del 28.10.2020)



- Dott. Francesco Matarazzo – Segretario Comunale – Responsabile della Gestione Giuridica del Personale, Presidente;
- Rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia,
- Dott.ssa Maria Maddalena Caruzzo, Responsabile Servizio Segreteria del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia,
- Dott.ssa Alessandra Timo, Responsabile Servizio SUAP, cimiteriali e catasto dell'UBVS;

- per la parte sindacale:

- RSU
- OO.SS. Territoriali

Articolo 2

Procedura per la sottoscrizione

1. Il presente contratto collettivo integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:

-sia firmato dalla delegazione sindacale;

-sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte dell'Organo Comunale competente, relazione del Responsabile servizio finanziario e acquisito il parere del Revisore dei Conti.

2. Successivamente il contratto sarà trasmesso all'ARAN mediante la "Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi" ed, entro il 31 maggio di ciascun anno, verranno fornite le informazioni richieste dall'art.67, c.8 e ss. del d.l. 112/08, come convertito dalla L.133/2008, alla Corte dei Conti previa certificazione dell'organo di revisione e le stesse verranno pubblicate sul sito web istituzionale.

3. In tale quadro gli articoli successivi costituiscono valore di pre-contratto tra le parti, unitamente a tutti gli allegati connessi, dal momento della sigla sulla parte concordata.

4. Le clausole del CCDI hanno pertanto efficacia dal momento della sottoscrizione, salvo che espressamente lo stesso CCDI o il CCNL o la legge ne determinino una decorrenza diversa.

Articolo 3

Vigenza del contratto

1. Il presente contratto per la parte economica è valido per l'anno 2020, tenuto conto dell'emergenza Covid-19 ed al fine di assicurare un allineamento tra il prossimo CCDI ed il CCNL 2019/2021 secondo quanto precisato nel successivo art. 18.

2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge riguardanti tutti o specifici punti del presente accordo.

Articolo 4

Ambito di applicazione

1. Il presente CCDI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di Castelnuovo Scivia con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato in tutto o in parte o distaccato o assunto presso l'Unione Bassa Valle Scivia, nonché personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

Articolo 5

Costituzione del fondo risorse decentrate

1. Il fondo di cui all'art 67 del CCNL ammonta per l'Anno 2020 a € 102.262,70 secondo il prospetto allegato "A", parte essenziale ed integrante del presente contratto.

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains five distinct signatures, and the bottom row contains one larger signature that spans across the width of the page. These signatures represent the formal approval of the contract by the various parties involved.

2. Ulteriori importi in aumento dell'importo del fondo potranno derivare da eventuali economie derivanti dalla valutazione delle P.O. ai fini della erogazione della retribuzione di risultato 2020, che andranno ad incrementare il fondo (per la corrente annualità) alimentando le risorse di cui all'art.6 lett. e2).

3. Le parti danno atto della vigenza dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa contenuti nel Sistema di Valutazione Permanente della Performance, allegato al CCI 2019.

Articolo 6

Utilizzo del fondo risorse decentrate

1. Le risorse complessivamente definite per il 2020, ammontanti complessivamente nell'importo di cui al precedente articolo, sono ripartite, tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente CCDI, come indicato nell'allegato B).

2. Le indennità previste dal presente CCDI sostituiscono integralmente quanto previsto dai precedenti contratti.

3. Le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di tredicesima, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.

4. Quanto residua dopo il riparto di cui ai precedenti commi salvo conguagli a consuntivo, è destinato ai premi correlati alla performance.

5. Le economie a valere sugli istituti finanziati da risorse di parte stabile confluiscono **nel fondo dell'anno successivo.**

6. Le economie a valere sugli istituti finanziati da risorse di parte variabile costituiscono economie di bilancio.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso), costituiscono anche essi economie di bilancio.

8. I valori relativi alla indennità di condizioni di lavoro e alla indennità di servizio esterno sono indicati nel presente contratto sotto forma di stima. Laddove a consuntivo gli stessi risultassero superiori le risorse necessarie saranno attinte dalla quota di fondo assegnata alla performance, comunque nel rispetto dell'art. 68 comma 3 del CCNL 21.5.2018.

Articolo 7

Fondo per la corresponsione incrementi retributivi connessi alla progressione economica orizzontale (art.68, c.2, lett.j)

1. Il fondo PEO per le progressioni economiche già acquisite sino al 31.12.2019 è pari ad € **27.126,90**. Per l'anno 2020, viene previsto quale stanziamento da destinarsi a nuove progressioni economiche orizzontali l'importo massimo di euro **8.000,00** (con il limite numerico del 50% degli aventi diritto);

2. Le parti approvano i criteri per la definizione delle procedure di attribuzione della P.E.O. (art.7 lett. c) del CCNL), come da allegato "C"


3. Per le PEO che avranno decorrenza dal 1/1/2020:

il 6% circa delle risorse sarà destinato ai dipendenti appartenenti alla posizione economica della categoria B).

il 46,70% delle risorse sarà destinato ai dipendenti appartenenti alla posizione economica della categoria C).

il 47,30% circa delle risorse sarà destinato ai dipendenti appartenenti alla posizione economica della categoria D).

4. Le eventuali economie realizzate andranno ad incrementare le risorse destinate alla performance di cui al successivo art. 15.



Articolo 8

Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2016/2018)

1. L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità per particolari condizioni di lavoro, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, sono quantificate nella misura di euro **2.557,50**.

2. Per le attività esposte a rischio/disagio le parti condividono che la stessa è quantificata nella misura giornaliera di **€ 1,65**.

A tal fine vengono individuate le seguenti categorie aventi diritto all'attribuzione di tale indennità:
- **Educatrici asilo nido** Si fa presente che con riferimento a tale figura professionale la suddetta indennità va a sommarsi alla INDENNITÀ PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (ex art. 31 c.7, secondo periodo, CCNL 14.09.2000) gravante sul fondo ex art. 68 c.1 CCNL 2016-18 per euro 3.842,24.

- **Personale operaio Servizio Tecnico Manutentivo / Cimitero**

3. La misura dell'indennità riferita al maneggio valori è commisurata all'entità media mensile delle somme o di altri valori che vengono ricevuti/consegnati all'agente contabile, come individuato con atto formale dall'ente. La misura dell'indennità è commisurata all'entità media mensile delle somme o altri valori che sono stati ricevuti/consegnati all'agente contabile. A questo proposito si individuano le seguenti fasce di valore medio mensile trattato dagli agenti contabili, con la relativa remunerazione:

- a) da Euro 0,00 ad Euro 100,00: importo indennità giornaliera Euro 1,00;
- b) da Euro 101,00 ad Euro 250: importo indennità giornaliera Euro 1,30;
- b) superiore ad Euro 250,00: importo indennità giornaliera: Euro 1,65.

Per la Polizia locale gli importi sono ricostruiti dai verbali delle sanzioni che comportano il pagamento immediato in contanti.

4. Le indennità di cui ai commi precedenti sono rapportate alle giornate di effettivo svolgimento delle attività disagiate, soggette a rischio e che comportano maneggio valori. Vengono quantificate e liquidate a consuntivo in relazione a quanto determinato dal Responsabile del Settore competente.

5. Le indennità condizioni lavoro sono incompatibili con l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques del CCNL 21.5.2008.

Articolo 9

Indennità di Turnazione (art.23 CCNL 2016/18):

1. L'indennità viene determinata nella misura di **€ 6.079,41**.

2. Viene applicata in presenza delle condizioni di cui all'art.23, ove la turnazione tra turni diurni, antimeridiani (e notturni, ove istituiti) sia equilibrata e sostanzialmente equivalente, non meramente episodica o minoritaria (art.23 comma 2) sulla base del periodo di riferimento mensile.

3. L'indennità di turno non è cumulabile con altre indennità connesse alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.

4. Soggetti destinatari sono i dipendenti Area Vigilanza e viene liquidata con cadenza mensile.

Articolo 10

Indennità di comparto: (art.33 CCNL 22/01/2004 e s.m.)


1. L'importo è determinato per l'anno 2020 nella misura di **€ 8.758,88**.

Articolo 11

Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2016/2018)

1. L'indennità viene determinata nella misura di **€ 9.700,00**.

2. L'indennità disciplinata dall'art. 70-quinquies, commi 1 e 2, del CCNL 21.5.2018, è finalizzata a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie B, C e D.



3. L'indennità è incompatibile con quella di cui all'art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018. A tal fine, per l'anno 2019, vengono definite, sulla base dei criteri contenuti nel Piano della Performance 2020/2022 (DGC n.40/2020), quelle inerenti a responsabilità procedurali riguardanti gestione di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna o di procedure a rilevanza esterna, da svolgersi in autonomia organizzativa, caratterizzate da compiti di significativa complessità e rilevanza all'interno dei processi operativi e delle funzioni assegnate, e le funzioni espletate di ufficiale d'anagrafe e di stato civile, ed in particolare quelle di seguito individuate:

- Responsabilità di Procedimento per attività rilevanti e strategiche rientranti nei criteri di cui all'allegato D) al Piano della Performance:

- a) Responsabilità Commissione Paesaggistica
- b) Responsabilità Procedimenti demografici/elettorali
- c) Responsabilità Coordinamento asilo nido
- d) Responsabilità Funzioni di Ufficiale stato civile ed anagrafe
- e) Responsabilità Gestione servizio illuminazione votiva
- f) Responsabilità Gestione vendita buoni e riscossione quote servizi
- g) Responsabilità procedimenti servizio finanziario

4. I compensi, quantificati individualmente in

- € 1.700,00/anno (posizioni lett. b) c) e d))

- € 1.500,00/anno (posizioni lett. a) e) f) e g))

- € 300,00/anno (posizione d) ex art.70-quinquies c.2 lett.a) del CCNL)

vengono accordati previa nomina nel ruolo di responsabile ed acquisizione al termine dell'esercizio di idonea attestazione di effettivo svolgimento dei compiti assegnati redatta da parte del rispettivo Responsabile di Servizio, sulla base dell'effettivo esercizio delle particolari responsabilità attribuite e della valutazione della qualità dell'attività svolta nell'adempimento del compito.

Articolo 12

Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2016/2018)

1. Al finanziamento dell'indennità di servizio esterno del personale appartenente alla polizia locale è destinata, la somma di Euro 2.000,00.
2. L'indennità di servizio esterno di cui all'art 56-quinquies del CCNL 21.5.2018 compete al personale della polizia locale adibito in via continuativa al servizio avente le caratteristiche indicate nelle giornate del suo effettivo svolgimento e compensa interamente i rischi e i disagi connessi all'espletamento del servizio in ambienti esterni.
3. La continuità è rappresentata dallo svolgimento, per la parte prevalente l'orario giornaliero di lavoro, di servizio esterno alla sede dell'ente.
4. L'indennità di cui al precedente comma, è quantificata in € 1,65 per ogni giornata di servizio svolto all'esterno ed è a carico del fondo per le risorse decentrate.
5. L'indennità di servizio esterno è cumulabile con l'indennità di turno, con quella di cui all'art. 37 c. 1 lett. b) del CCNL 6.7.1995 e con ogni altro compenso non espressamente incompatibile.
6. Non è cumulabile con l'indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis CCNL 21/05/2018.
7. La corresponsione degli importi relativi a tale indennità è effettuata annualmente in un'unica soluzione, di norma, entro la mensilità di maggio dell'anno successivo in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio e all'effettivo svolgimento di servizi esterni accertato dal Responsabile di Servizio competente, dando atto che presso l'Ente Unione Bassa Valle Scrivia, sono delegate le funzioni di Polizia Locale.

Articolo 13

Indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2016/2018)

1. Al personale di categoria C e D, non titolare di P.O., appartenente al servizio di Polizia locale, può essere erogata un'indennità di funzione per compensare lo svolgimento di compiti di responsabilità, che sostituisce quella di specifiche responsabilità di cui al precedente art. 11.



2. A termini di contratto l'indennità, quantificabile fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, corrisposta in dodici mensilità, è determinata sulla base:

- del grado rivestito e delle connesse responsabilità;
- delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell'Ente.

3. A tal fine le parti concordano che il valore complessivo dell'indennità stanziata per il 2020 è pari a **€ 2.000,00**.

4. I criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, e l'individuazione del numero delle posizioni lavorative aventi diritto (nel rispetto del limite di stanziamento che rimane comunque invariato) sono devolute alla valutazione del Responsabile del Servizio Polizia Locale.

5. L'indennità di cui al presente articolo è cumulabile con l'indennità di turno, con quella di cui all'art. 37 c. 1 lett. b) del CCNL 6.7.1995 e con ogni altro compenso non espressamente incompatibile. Non è cumulabile con l'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies CCNL 21/05/2018

Articolo 14

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (art. 67 c.3 lett. c) ed h) CCNL 2016/2018)

1. Al finanziamento degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21.5.2018, è destinata la somma di euro **10.810,68**.

2. Gli oneri concernenti l'erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura nelle rispettive fonti di finanziamento. Le relative risorse confluiscono nel fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67, c.3, lett. c) del CCNL 21 maggio 2018.

3. Tali risorse sono distribuite secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge e dagli atti e regolamenti dell'ente che ad esse danno attuazione.

4. Per l'anno 2020 in particolare le risorse destinate alla corresponsione degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge che si ritiene di dover preventivamente finanziare con il presente CCDI sono le seguenti:

- a) le risorse destinate all'attuazione all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'anno 2020 ammontino ad un totale di € 10.810,68;
- b) le risorse destinate a compensare l'attività di rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT per l'anno corrente ammontino a un totale di € 0,00;
- c) le risorse destinate all'attuazione dell'art. 32, comma 40, della legge 326/03 (attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria) per l'anno corrente ammontino ad un totale di € 0,00.

5. Ai sensi dell'art.67 c.3 lett. h) e c.4 , previa verifica della capacità di spesa, si dà atto dell'integrazione facoltativa del Fondo con l'importo di € **7.061,94** corrispondente all'1,2% del MS anno 1997.


6. Ai sensi dell'art. 7, lett. j) del CCNL 21.05.2018 per la determinazione dei criteri di correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, c.1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa viene stabilito, salvo revisione/integrazione dei criteri nel prossimo CCDI, che, stante le ridotte dimensioni dell'Ente e le risorse disponibili, i titolari di Posizione organizzativa partecipino alla corresponsione dei compensi di cui al presente articolo, ove stanziati ed erogati.

Articolo 15

Premi correlati alla performance (art. 68 comma 2 lett. a e b CCNL 2016/2018)

1. Le risorse correlate alla performance sono determinate a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste per l'anno di competenza). Le risorse destinate ai premi correlati alla performance rappresentano ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli del fondo per il salario accessorio.

2. In tal senso quanto residua delle risorse disponibili per l'anno 2020 e pari ad Euro **21.387,84**



(salvo incremento da economie di cui al precedente art. 5 comma 2 ed art. 7 comma 4) è destinato ai premi correlati alla performance, secondo quanto previsto dall'art. 68 comma 2 lett. a e b CCNL 2016/2018.

3. Per l'anno 2020 le risorse destinate alla **Performance organizzativa** (CCNL art.68 c.2 lett.a) ammontano ad €. **0,00**.

4. Le risorse previste per la **Performance individuale** (CCNL art.68 c.2 lett.b) ammontano complessivamente ad €. **21.387,09** (salvo incremento da economie di cui al precedente art. 5 comma 2) e sono ripartite secondo le valutazioni effettuate ai sensi del vigente Sistema di Valutazione Permanente della Performance e del Piano della Performance 2020/2022.

L'importo complessivo destinato alla Performance individuale viene suddiviso tra i diversi servizi secondo la formula di cui appresso:

$$X_s = [(Y - 0) / N_{DT}] * N_{Ds}$$

Dove:

-**X_s** rappresenta l'importo del sub fondo destinato alla Performance individuale da attribuirsi a ciascun servizio;

-**Y** rappresenta il totale dell'importo che, sulla base della costituzione annuale del fondo risorse decentrate e previa contrattazione, viene destinato alla finalità e2) **Performance individuale** (art.68 c.2 lett.b) del CCNL);

-**N_{DT}** rappresenta il numero totale dei dipendenti dell'Ente destinatari dei compensi di **Performance individuale** (art.68 c.2 lett.b) del CCNL) in servizio al 01/01/2020;

-**N_{Ds}** rappresenta il numero dei dipendenti del singolo servizio destinatari dei compensi di **Performance individuale** (art.68 c.2 lett.b) del CCNL) in servizio al 01/01/2020.

Per l'anno 2020 non sono previste attività integrative (piani di attività).

Ciò premesso, sulla base della predetta formula, per l'anno 2020, per tutti i Servizi l'importo del sub fondo destinato alla Performance individuale è pari a **X_s**.

5. I compensi destinati ad incentivare la Performance potranno essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG, Piano della Performance, CCDI, o negli analoghi strumenti di programmazione degli Enti.

6. I criteri di valutazione della produttività legata alla performance sono indicati nel *Sistema di valutazione permanente della Performance* approvato dal Comune di Castelnuovo Scrvia.

Articolo 16

Monitoraggio e verifiche

1. Al fine di approfondire e monitorare la situazione di specifiche problematiche inerenti all'attività dell'Ente in relazione all'applicazione del presente contratto decentrato si costituisce la seguente commissione bilaterale composta in modo paritetico dall'amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, che potrà essere convocata da una delle parti:

- Per l'Amministrazione: Sindaco – Assessore competente - Segretario Comunale –

Responsabile Servizio Finanziario;

- Per le organizzazioni sindacali: RSU e rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Articolo 17


Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente contratto si fa riferimento ai precedenti CCI stipulati tra le parti nonché ai CCNL di comparto ed alle vigenti norme statali in materia.

Articolo 18

Clausole programmatiche e finali

1. Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal



fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2016/2018, hanno convenuto, tenuto conto dell'emergenza Covid-19, sulla durata annuale del presente CCDI, quale contratto ponte teso a garantire la continuità di erogazione ai lavoratori dei diversi istituti del salario accessorio, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCDI, relativo al periodo 2021-2023, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

DICHIARAZIONI A VERBALE

Le Organizzazioni sindacali presenti chiedono di proseguire nel percorso avviato con il presente contratto di attuazione di progressioni economiche orizzontali.


Letto e sottoscritto in Castelnuovo Scivia li 15.12.2020

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

DOTT. FRANCESCO MATARAZZO – SEGRETARIO COMUNALE - PRESIDENTE


Rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia,


Dott.ssa Maria Maddalena Caruzzo, Responsabile Servizio Segreteria del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia,


Dott.ssa Alessandra Timo, Responsabile Servizi Cimiteriali, SUAP e Catasto dell'UBVS

Per la RSU:

Torti Massimo

Cacciola Adelina

Bruno De Faveri

Per le OO.SS. TERRITORIALI

FRANCO GHIGLIA – FPS-CISL

VELTRI ROSA –FP – CGIL

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE CON CCNL 2016-2018 ANNO 2020		ALL. A)
DESCRIZIONE		2020
Risorse stabili		
DAL 2018 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 16-18)	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) (ART. 67 C.1, 1° PERIODO, CCNL 2016-18)	63996,92
	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2)	7935,09
	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 C. 7) (CONFLUISCE STABILMENTE LO 0,20% M.S. 2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.P., ART. 67, C.1, 3° PER. CCNL 2016-18)	
	INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	3961,30
	INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	4601,71
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 (ART. 67 C. 2 Lett. d) CCNL 2016-18)		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18		812,52
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. g) CCNL 2016-18) neutri gli incrementi successivi al 2016, perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario		
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. e) CCNL 2016-18) (*)		
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) (ART. 67 C.5 Lett. a) CCNL 2016-18)		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.2 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE)		14851,30
EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 (ART 67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite		2264,40
TOTALE RISORSE STABILI		98423,24
Risorse variabili soggette al limite		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)		
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)		
IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)		0,00
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 Lett. b) CCNL 2016-18)		
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA		7061,94
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (ART. 67 C.3 Lett.f) CCNL 2016-18)		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) (4) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)		


	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 19.04.2016 al 31.12.2017	
	Totale Risorse variabili soggette al limite	7061,94
	Risorse variabili NON soggette al limite	
	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18)	
	ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO	6.933,46
	INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MESI RESIDUI DELL'ANNO DEL TRASFERIMENTO (ART. 67 C.3 Lett.k) CCNL 2016-18) (*)	
	QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) ATTIVITA' SVOLTE PRIMA ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/16	
	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 01.01.2018	10810,68
	COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)	
	SPONSORIZZ., ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)	
	RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (7) (ART. 67 C.3 Lett.b) CCNL 2016-18)	
	EVENTUALI MAGGIORI RISORSE OLTRE LIMITE ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017 SE APPOSITO DPCM (ART. 67 C.3 Lett.j) e C.9 CCNL 2016-18)	
	Totale Risorse variabili NON soggette al limite	17744,14
	TOTALE RISORSE VARIABILI	24806,08
	TOTALE RISORSE DECENTRATE	123229,32
	RIDUZIONE FONDO PER PERSONALE ATA	998,53
	RIDUZIONE FONDO PER PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE	1003,54
	RIDUZIONE FONDO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI SENZA DIRIGENZA - (ARAN RAL294)	
	RIDUZIONE FONDO, DAL 2018, IMPORTO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ANNO 2017 - ENTI CON DIRIGENZA - (ART. 67, C. 1, 2° PERIODO, CCNL 2016-18)	
	CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	7431,89
	DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015	
	DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	4210,41
	TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	88763,89
	"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA	118739,50
	"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI CON LA DIRIGENZA - DAL 2018	
	TOTALE CON PO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	207503,39

	DIFFERENZA RISPETTO AL 2016 (ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017) (ART. 67 C.7 CCNL 2016-18)	0,00
	RECUP. FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 D.L. 16/2014 - CIRC. 10946 DEL 12.08.2014 - ART. 40 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001 - ART. 67 C.11 CCNL 2016-18)	7322,25
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	221002,20
	di cui:	
	RISORSE DECENTRATE	102262,70

A collection of approximately seven handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being highly stylized or cursive.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE DELLA
P.E.O. (ART.7 LETT. C) DEL CCNL 21.05.2018)

1. Le progressioni economiche all'interno della categoria saranno attuate periodicamente, sulla base dei criteri e delle modalità che seguono, nel limite delle risorse annualmente destinate a tale istituto e a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21/5/2018. Tali oneri sono comprensivi anche della tredicesima mensilità.
2. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite ad una quota parziale di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.
3. Su indicazione dell'Amministrazione viene determinato l'importo complessivo delle risorse da destinare a tale istituto nell'ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituito ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal contratto di lavoro in materia di progressioni economiche e dalle vigenti normative in materia. Le risorse destinate alle progressioni orizzontali devono offrire la possibilità di progressione ad un numero di dipendenti tale che, in rapporto a quelli complessivamente in servizio, siano garantiti i principi di pari opportunità previsti dalla normativa vigente.
4. Le selezioni vengono effettuate previa contrattazione, con riferimento ai contingenti di personale esistenti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o della posizione di accesso infracategoriale B3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL 21.5.2018.
7. Al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto, al momento del passaggio, è attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza. Per il personale proveniente per mobilità verranno utilizzate le schede riportanti la valutazione della performance individuale dell'Ente di provenienza rendendole, ove necessario, compatibili con il sistema di valutazione in essere.
8. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto.
9. In particolare in applicazione dell'art. 16 del CCNL del 21.5.2018, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
 - a) Risultanze valutazione performance individuale del triennio che precede l'anno di attivazione dell'istituto.
Prestazione individuale in relazione alle risultanze della performance individuale del triennio che precede la selezione. La valutazione è data dalla media del punteggio della valutazione della performance ottenuto nel triennio precedente la decorrenza della progressione; in caso di assenza di valutazione in una o più annualità del triennio precedente, si considerano, a ritroso nel tempo, se disponibili, le ultime tre annualità utili.
A parità di punteggio sarà data preferenza:
 - a) Al dipendente con posizione economica inferiore;Nell' ipotesi di ulteriore parità di punteggio sarà data preferenza:
 - b) Al dipendente con più anzianità nella Posizione Economica in godimento.
10. Al finanziamento delle progressioni orizzontali, in applicazione dell'articolo 7, comma 3, lett. a), del CCNL 21.5.2018, è destinata la somma stanziata annualmente nel contratto decentrato.
11. La valutazione del personale, ai fini della progressione economica all'interno della categoria, è effettuata dai titolari di Posizione organizzativa riuniti in conferenza, per i dipendenti appartenenti



In esecuzione della delibera G.C. n. 58 del 29/12/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, l'ipotesi di accordo viene di seguito sottoscritta in data 29/12/2020 dal Presidente della Delegazione di Parte Pubblica.

Castelnuovo Scivia li 29/12/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Presidente della delegazione
trattante di Parte Pubblica

ORIGINALE



COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Provincia di Alessandria



SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 103
DEL 12.12.2020

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art.6 bis legge 241/90 : " Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
- art.6 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";
- art. 7 D.P.R. 62/2013: " Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";
- Il D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento del comune di Castelnuovo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale;

ATTESO CHE il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 13 in data 30.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30.07.2020 e s.m.i. è stato approvato

il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

- con delibera di Giunta Comunale n. 40 in data 05.10.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2022;
- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”;

CONSIDERATO CHE la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATA integralmente la deliberazione G.C. n. 44 in data 28.10.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, di nomina della delegazione trattante di parte pubblica ed approvazione linee di indirizzo per CCDI annualità economica 2020;

VISTO da ultimo il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2019/2021, approvato con Deliberazione G.C. n. 50 del 11.12.2019 e sottoscritto dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica in data 11.12.2019;

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020 il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018, dando atto che ed in particolare per l'anno 2020 è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, tenuto conto che non vi è stata variazione del numero di personale in aumento rispetto al 31.12.2018;

CONSIDERATO CHE le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO CHE il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

DATO ATTO CHE si è proceduto alla rideterminazione del fondo 2016 con l'incremento della parte stabile di cui all'art. 67 comma 1 terzo periodo CCNL 2016/2018 (art. 32 comma 7 CCNL 22.01.2004) come da parere ARAN 14139 del 25.07.2018 e con la previsione della neutralità degli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL 2016/2018;

CONSIDERATO CHE il fondo dell'anno 2016 così come rideterminato è pari a complessivi € 94.612,61 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse è di € 91.452,02;

RIASSUNTO il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2020 nel prospetto allegato al presente atto (ALL. A), con decurtazione ex art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 di Euro 245,56 al fine del rispetto del limite 2016;

PRESO ATTO CHE la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n.

19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate;

CONSIDERATO CHE il Comune:

- ha rispettato l’equilibrio di bilancio per l’anno 2019 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, l’equilibrio di bilancio sarà rispettato per l’anno 2020;
- nell’anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

DATO ATTO CHE:

- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo, salvo l’incremento di Euro 83,20 per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2015 ex art. 67 comma 2 lett. a) del CCNL 2016/2018 pari ad Euro 2.264,40;
- che nella definizione delle risorse variabili per l’anno 2020:
 - a) sono state inserite le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 15, c. 1, lett. k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016);
 - b) non sono state inserite le somme derivanti dall’applicazione dell’art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali;
 - c) non sono state inserite economie dal fondo straordinario ex art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 2016/2018;

RILEVATO CHE l’art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell’anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

TENUTO CONTO CHE il Fondo per le risorse decentrate 2020, nell’importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale;

DATO ATTO CHE prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2020, nell’ammontare complessivo pari ad € 102.262,70 come da prospetto “Costituzione Risorse Decentrate con CCNL 2016-2018 ANNO 2020”, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

EVIDENZIATO CHE le economie dell’anno 2019 da riportare sul 2020 sono quantificabili in € 0,00;

RICHIAMATA la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di “trattamento accessorio” oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di

personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICORDATO CHE l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

RAVVISATA la propria competenza in qualità di Responsabile del servizio finanziario e Responsabile del servizio gestione economica del personale, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 165/2001;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5° DLgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo ri-sorse decentrate per l'anno 2020, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ALL. A);
- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 relativi alla spesa del personale;
- 4) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 5) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 6) Di procedere all'impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili e disponibili in sede di contrattazione decentrate e quantificate nella misura di Euro 43.087,09 per l'anno 2020, da imputare al 10120105 art. 1 del bilancio finanziario 2020/2022 anno 2020, salvo quanto previsto dal principio contabile 5.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- 7) Di dare atto che il Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa ammontano ad Euro 53.897,77 e finanziano: per Euro 27.126,90 per progressioni economiche anni precedenti, per Euro 8.758,88 per indennità di comparto a carico del fondo, per euro 3.842,24 indennità personale educativo, per euro 2.557,50 per indennità condizioni di lavoro ed euro 6.079,41 per indennità di turno;
- 8) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 9) Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CLAUDIO GUIDA

Copia del presente atto, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelnuovoscrivvia.al.it per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CLAUDIO GUIDA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della pubblicazione”